

Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2012, n. 36-4746

Espressione del parere regionale nell'ambito del procedimento unico di competenza della Provincia di Vercelli di autorizzazione della Variante al progetto di "impianto di generazione di energia elettrica da lignina" di potenza termica pari a 48 MW, presentata dalla Societ IPB S.p.A., in Comune di Crescentino (VC).

A relazione dell'Assessore Giordano:

L'articolo 12, comma 3, del Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in materia di "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricit ", dispone che la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonch  le opere e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. [...].

L'articolo 53, comma 1 della Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, in materia di "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" prevede in capo alle Province il rilascio di provvedimenti autorizzativi all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza dello Stato.

Con riferimento a tali norme, la Societ  IPB Italian Bio Products S.p.A. con nota del 16 agosto 2012 ha presentato alla Provincia di Vercelli, in qualit  di Autorit  Procedente, una domanda tesa ad ottenere variante sostanziale dell'atto di autorizzazione di "un impianto di generazione di energia elettrica da lignina", di potenza termica pari a 48 MW, in Comune di Crescentino, perfezionata con Determinazione Dirigenziale n. 3087 del 17.11.2011. Nel frattempo, il progetto di variante in argomento veniva assoggettato dal proponente a procedura di Verifica di VIA provinciale che si   conclusa con DGP n. 141 del 30.08.2012 della Provincia di Vercelli con cui   stata prevista l'esclusione del progetto dalla procedura di VIA, stabilendo prescrizioni.

Il progetto di Variante in esame consiste nella modifica del quadro di alimentazione dell'impianto di generazione di energia elettrica, peraltro gi  autorizzato con combustibile lignina e in via residuale arundo donax e paglia di frumento, con l'integrazione di nuove biomasse quali il cippato ricavato dal pioppo e dai cascami lignocellulosici degli scarti di produzione agricola e forestale. Inoltre,   altres  prevista una revisione del periodo di messa a regime dell'impianto che, cumulando i diversi periodi relativi alle differenti configurazioni di alimentazione, si protrae fino a 300 giorni di esercizio.

Nello specifico, secondo gli elaborati progettuali di Variante presentati, la sostituzione dell'alimentazione con arundo donax o paglia di grano con cippato da pioppo o da cascami lignocellulosici non dovrebbe comportare un allargamento del bacino di approvvigionamento delle risorse combustibili, fermo restando che l'alimentazione prioritaria viene confermata nel combustibile lignina costituente un sottoprodotto ricavato dal processo di estrazione del bioetanolo sviluppato nell'impianto dedicato e integrato con la centrale di produzione elettrica in esame, considerata opera connessa al predetto impianto. Viene, quindi, confermato che l'approvvigionamento della biomassa necessaria avverr  secondo un criterio di filiera corta, che la

cippatura della risorsa avverrà presso i fornitori della stessa e non presso l'impianto di generazione elettrica, e che l'integrazione del cippato tra i combustibili previsti non produrrà alcun effetto peggiorativo rispetto al quadro emissivo autorizzato, comportando per contro un leggero miglioramento sotto il profilo del numero dei trasporti necessari al conferimento del combustibile presso il sito d'impianto e della massa delle ceneri prodotte dal processo di combustione.

Per quanto concerne poi l'espressione del parere regionale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi di cui all'art. 12 del citato d.lgs. n. 387/2003, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 29 – 3529 del 19 marzo 2012, a seguito dell'approvazione del decreto ministeriale c.d. "burden sharing" che stabilisce la suddivisione a livello regionale degli obiettivi definiti dalla strategia "Europa 2020", ha indicato, per i soli impianti di potenza elettrica superiore a 5 MW, il Settore Politiche Energetiche (ora Settore "Sviluppo Energetico Sostenibile") della Direzione Regionale Innovazione, Ricerca ed Università quale struttura competente ad assicurare la funzione di indirizzo e coordinamento all'interno della Regione dei soggetti titolari di competenze autorizzative in materia.

In preparazione della Conferenza dei Servizi convocata dalla Provincia di Vercelli con nota 74764 del 14.09.2012 per il giorno 2 ottobre 2012, ai sensi della citata deliberazione, in data 26 settembre 2012, è stata indetta dal Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile una Conferenza dei Servizi interna ai sensi dell'art. 23 della L.r. n. 7/2005, al fine di concertare una posizione comune tra le Direzioni regionali interessate al progetto.

Nell'ambito dei lavori di suddetta Conferenza, dopo l'illustrazione delle caratteristiche salienti del progetto, si è dato atto delle seguenti comunicazioni e contributi pervenuti:

- comunicazione in data 24.09.2012 a mezzo posta elettronica del Settore Attività di gestione e valorizzazione del paesaggio in merito all'inesistenza di vincoli di natura paesaggistica gravanti sul sito d'impianto e alla conseguente non necessità di rilascio di specifica autorizzazione;
- comunicazione in data 25.09.2012 a mezzo posta elettronica del Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico-aree di Asti, Alessandria, Biella e Vercelli, con cui si anticipa l'assenza di competenza ad esprimere valutazioni, risultando la zona non soggetta a vincoli per scopi idrogeologici ai sensi del R.D. 3267/1923;
- nota n. 70909 del 24.09.2012 del Settore decentrato Opere Pubbliche e Difesa assetto idrogeologico di Vercelli in cui si ribadiscono i contenuti del parere favorevole già rilasciato alla Provincia di Vercelli in seno al procedimento autorizzativo dell'impianto, conclusosi con il provvedimento provinciale del 17.11.2011, in relazione all'attraversamento in linea idraulica della Roggia delle Vigne per opera del cavidotto in alta tensione di raccordo con la rete elettrica.

Sono stati quindi acquisiti i seguenti pareri, come risulta dall'apposito verbale sottoscritto dai soggetti partecipanti:

1. Il rappresentante del Settore Risanamento acustico, elettromagnetico ed atmosferico e Grandi rischi ambientali evidenzia come il quadro emissivo dell'impianto, secondo la nuova configurazione di alimentazione, pare rientrare nei limiti già oggetto dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Vercelli in data 17.11.2011. Inoltre, rileva l'esigenza di una verifica dei valori di PES (Primary Energy Saving) correlati all'esercizio dell'impianto, anche ai sensi della D.G.R. n. 6-3315 del 30 gennaio 2012.

2. il rappresentante del Settore Progettazione Assistenza copianificazione Province BI e VC evidenzia l'assenza di aspetti urbanistici nuovi rispetto al progetto precedentemente autorizzato dalla Provincia di Vercelli e pertanto non rileva l'esigenza di esprimere un parere.

Sono poi stati successivamente acquisiti i seguenti contributi:

- il Settore *Prevenzione* territoriale del rischio geologico-aree di Asti, Alessandria, Biella e Vercelli, richiamando l'invariata ubicazione delle opere in progetto e procedendo a formalizzare quanto già anticipato a mezzo posta elettronica prima della Conferenza, ribadisce il contenuto della nota del 3.10.2011 indirizzata alla Provincia di Vercelli, correlato alla non competenza del Settore ad esprimere un parere, in ragione dell'assenza del vincolo idrogeologico sul sito in progetto;

- il Settore Foreste con nota n. 72553 del 1° ottobre 2012, evidenzia come il piano di approvvigionamento della biomassa contenuto negli elaborati di Variante progettuale non sia stato predisposto da un tecnico abilitato in materia forestale, e rileva l'insufficiente approfondimento dello stesso nell'analisi delle capacità del territorio a soddisfare i fabbisogni di biomassa nell'ottica dichiarata di filiera corta.

A conclusione dell'istruttoria tecnica effettuata, considerando non solo lo stretto rapporto di integrazione previsto tra la centrale termoelettrica in argomento e l'impianto di estrazione di bioetanolo, rispetto a cui la stessa è stata definita quale opera connessa, ma anche l'importante ruolo che la produzione energetica attesa dall'impianto avrà ai fini del conseguimento dell'obiettivo regionale di "burden sharing", si propone l'espressione di un parere unico regionale favorevole alla modifica sostanziale del progetto, di cui all'istanza della Società proponente, condizionato al rispetto del seguente quadro prescrittivo:

1. al fine di valorizzare il principio di integrazione dell'impianto di generazione elettrica in esame con l'impianto industriale di estrazione del bioetanolo, secondo una logica più volte ribadita dal Proponente e confermata dalla pronuncia di compatibilità ambientale, si prescrive che:

- al termine dei primi 365 giorni di esercizio effettivo dell'impianto, scaduto il tempo necessario per le prove della centrale di produzione elettrica, il proponente dovrà dimostrare che l'alimentazione della stessa, in una quota percentuale minima da definirsi in sede di rilascio dell'autorizzazione, è avvenuta su base annua (in termini di valore mediato sugli ultimi 365 giorni di esercizio) mediante l'utilizzo di combustibile lignina derivante dal processo di estrazione del bioetanolo, Gli elementi per la dimostrazione di tale assetto di alimentazione dovranno essere prodotti in modo da poter consentire una verifica periodica e continuativa della presente prescrizione nel corso dell'intero periodo di esercizio dell'impianto.

2. In considerazione del fatto che il piano di approvvigionamento appare poco strutturato e poco approfondito come studio complessivo, basandosi in modo pressoché esclusivo sulle indagini di mercato e sugli operatori economici e che, di conseguenza, non consente una approfondita valutazione dei legami che si instaureranno con il territorio, si prescrive che:

- tutta la biomassa lignocellulosica derivante da filiere agricole e forestali deve provenire, anche in caso di eventuale mancato accesso ai certificati verdi, da filiera corta o da intese di filiera ai sensi del D.M. 2 marzo 2010;

- il produttore si impegni a trasmettere alla Regione Piemonte – Settore Foreste, corso Stati Uniti, 21 – 10128 TORINO, copia della documentazione che, entro il 30 novembre di ciascuno degli anni

per cui si richiede l'emissione dei certificati verdi, deve essere trasmessa al MIPAF ai sensi del D.M. 2 marzo 2010, Allegato 1 (modalità per la tracciabilità e rintracciabilità della biomassa). Sono sempre richiesti, inoltre, gli eventuali contratti di sub-fornitura fino all'individuazione, su base catastale, delle particelle da cui è stata prelevata la biomassa agricola e forestale (tipologie I, II e III – tabella A) o fino all'individuazione dell'impresa che ha prodotto la biomassa costituente sottoprodotto di lavorazione (tipologie IV e V – tabella A);

- il produttore si impegni a trasmettere alla Regione Piemonte – Settore Foreste - l'esito delle verifiche disposte dal MIPAF sulla documentazione trasmessa;
- il produttore si impegni a consentire al citato Settore Foreste della Regione Piemonte l'accesso a tutta la documentazione conservata, ai sensi del D.M. 02.03.2010, sulla tracciabilità e rintracciabilità della biomassa utilizzata.

Pertanto, considerato che la Variante in progetto, a seguito della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, è stata esclusa con D.G.P. del 30.08.2012 della Provincia di Vercelli dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale;

preso atto che l'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Vercelli costituisce variante automatica agli strumenti urbanistici vigenti del Comune interessato dall'opera;

preso atto che il raccordo a 132 kV tra l'impianto termoelettrico in progetto e la cabina primaria ENEL di Crescentino, previsto in cavo, è stato autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 3087 del 17 novembre 2011 della Provincia di Vercelli;

visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
visto il decreto ministeriale 15 marzo 2012;
vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7;
vista la d.g.r. n. 29-3539 del 19 marzo 2012;

la Giunta Regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 29-3539 del 19 marzo 2012, un parere favorevole in merito alla modifica sostanziale al progetto di impianto illustrato in premessa, presentato dalla Società IPB Italian Bio Products S.p.A., sito nel Comune di Crescentino (VC);

- di stabilire che il parere favorevole è vincolato al rispetto del seguente quadro prescrittivo:

1. al fine di valorizzare il principio di integrazione dell'impianto di generazione elettrica in esame con l'impianto industriale di estrazione del bioetanolo, secondo una logica più volte ribadita dal Proponente e confermata dalla pronuncia di compatibilità ambientale, si prescrive che:

- al termine dei primi 365 giorni di esercizio effettivo dell'impianto, scaduto il tempo necessario per le prove della centrale di produzione elettrica, il proponente dovrà dimostrare che l'alimentazione della stessa, in una quota percentuale minima da definirsi in sede di rilascio dell'autorizzazione, è avvenuta su base annua (in termini di valore mediato sugli ultimi 365 giorni

di esercizio) mediante l'utilizzo di combustibile lignina derivante dal processo di estrazione del bioetanolo, Gli elementi per la dimostrazione di tale assetto di alimentazione dovranno essere prodotti in modo da poter consentire una verifica periodica e continuativa della presente prescrizione nel corso dell'intero periodo di esercizio dell'impianto.

2. in considerazione del fatto che il piano di approvvigionamento appare poco strutturato e poco approfondito come studio complessivo, basandosi in modo pressoché esclusivo sulle indagini di mercato e sugli operatori economici e che, di conseguenza, non consente una approfondita valutazione dei legami che si instaureranno con il territorio, si prescrive che:

- tutta la biomassa lignocellulosica derivante da filiere agricole e forestali deve provenire, anche in caso di eventuale mancato accesso ai certificati verdi, da filiera corta o da intese di filiera ai sensi del D.M. 2 marzo 2010;
 - il produttore si impegni a trasmettere alla Regione Piemonte – Settore Foreste, corso Stati Uniti, 21 – 10128 TORINO, copia della documentazione che, entro il 30 novembre di ciascuno degli anni per cui si richiede l'emissione dei certificati verdi, deve essere trasmessa al MIPAF ai sensi del D.M. 2 marzo 2010, Allegato 1 (modalità per la tracciabilità e rintracciabilità della biomassa). Sono sempre richiesti, inoltre, gli eventuali contratti di sub-fornitura fino all'individuazione, su base catastale, delle particelle da cui è stata prelevata la biomassa agricola e forestale (tipologie I, II e III – tabella A) o fino all'individuazione dell'impresa che ha prodotto la biomassa costituente sottoprodotto di lavorazione (tipologie IV e V – tabella A);
 - il produttore si impegni a trasmettere alla Regione Piemonte – Settore Foreste l'esito delle verifiche disposte dal MIPAF sulla documentazione trasmessa;
 - il produttore si impegni a consentire al citato Settore Foreste della regione piemonte l'accesso a tutta la documentazione conservata, ai sensi del D.M. 02.03.2010, sulla tracciabilità e rintracciabilità della biomassa utilizzata.
- di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Vercelli per i successivi adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza al Comune territorialmente interessato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22 del 12/10/2010.

(omissis)